

COMUNE DI TERNENGO**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 08
del 30.04.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIELLA E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

L'anno **duemilasette** addì **trenta** del mese di aprile alle ore **21** e minuti **00** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
SEGA Aldo	Sindaco	X	
MASIERO Alessandra	Consigliere		X
MORGONI Enrico	Consigliere	X	
MARTINI Ermenegildo	Consigliere	X	
POLTO Gianpiero	Consigliere	X	
TOSIN Maurizio	Consigliere	X	
FABBRO Daniele	Consigliere		X*
FERROTTI Piermario	Consigliere	X	
TROIETTO Maria Teresa	Consigliere		X
MACHETTO Graziella in Pieri	Consigliere		X*
ZIGNONE Daniela in Monfermoso	Consigliere	X	
MOSCA Valerio	Consigliere		X
RUSSO Luigi	Consigliere		X
	TOTALE	7	6

(*) Assente giustificato

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa **Maria Antonietta D'AGOSTINO**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Aldo Sega**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIELLA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Il Sindaco Presidente Sig. Aldo Segà;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.07.2003, è stata approvata la convenzione con il Comune di Biella per la gestione associata delle funzioni esercitate dallo Sportello Unico per le attività produttive;
- che il Comune di Biella con nota 06.03.2007 prot. 12765, pervenuta il 09.03.2007 al n. 646, ha comunicato la prossima scadenza della convenzione in essere e contestualmente ha inviato schema di nuova convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per poter proseguire per il prossimo triennio nella gestione associata di cui trattasi;

EVIDENZIATA l'opportunità di proseguire nella gestione associata delle funzioni esercitate dallo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Biella, in quanto la stessa ha oggettivamente fornito un'ottima qualità del Servizio, consentendo una gestione coordinata delle risorse umane e strumentali e garantendo una ottimizzazione della gestione stessa.

ESAMINATO lo schema di convenzione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione (allegato A);

RECEPITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente statuto che allegati formano parte integrante del presente atto;

VISTO il vigente Statuto comunale e il D.lgs. 267/2000;

Formula la seguente proposta di

DELIBERA

- 1) Di approvare, per il titolo di cui alla premessa, la Convenzione con il Comune di Biella per la gestione associata delle funzioni esercitate dallo Sportello Unico per le attività produttive, composta da 10 articoli e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), avente durata di anni tre con decorrenza dalla data della sua stipula;
- 2) Di dare mandato al Sindaco in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, a sottoscrivere l'atto di cui al precedente punto 1.
- 3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad assumere la relativa determinazione di impegno contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

PARERE TECNICO

(Art. 49 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Segà Aldo, Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi dell'art.49 comma 1 del Dlgs 267/2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Ternengo, 30/04/2007

*Il Responsabile del Servizio
(Aldo Segà)*

PARERE CONTABILE
(art. 49 comma 2 del D.lgs 267/2000)

La sottoscritta D'AGOSTINO d.ssa Maria Antonietta, Responsabile del servizio economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.lgs 267/2000 esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Ternengo, 30/04/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO d.ssa Maria Antonietta)

Ore 21:50

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Nessun consigliere interviene,

il Sindaco – Presidente mette ai voti l'argomento;

Visto l'art.42 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti:

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. =

Astenuti n. =

Espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SCARICATO DAL SITO WWW.COMUNE.TERNENGO.BI.IT

T

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Segà

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Zavagli

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° 149

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì 11/07/2006

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Massimo Zavagli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Zavagli

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 11.07.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Massimo Zavagli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

1) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

4) La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

- La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIEDICAVALLO E TERNENGO PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE - (ART. 30
D.LGS 267/2000)**

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Piedicavallo (c.f.) e di Ternengo (c.f. 00390220028), rappresentati dai rispettivi Sindaci, nella loro qualità di Capi delle Amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, stipulano la presente Convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata il Servizio amministrativo generale con personale di Cat. C alle dipendenze del Comune di Piedicavallo, per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi.

ART. 2 DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione ha durata dal 01.07.2006 al 31.12.2008 rinnovabile su accordo delle parti contraenti per un periodo di pari durata o per altro diverso periodo, previa adozione di apposito atto deliberativo.

Essa potrà essere risolta prima della scadenza del termine prefissato per le seguenti cause:

- 1) previo accordo tra i Comuni convenzionati;*
- 2) per recesso unilaterale di uno dei due Comuni previo avviso di almeno tre mesi all'altra parte contraente;*
- 3) nei casi di unione o fusione di uno o entrambi i Comuni convenzionati, ai sensi degli artt. 15 e 32 del D.Lgs. 267/2000 e ss.m.ii.;*

Lo scioglimento di cui al precedente comma, avrà decorrenza ad intervenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali.

ART. 3 – COMUNE CAPOCONVENZIONE

Comune Capoconvenzione per la gestione del servizio è il Comune di Piedicavallo che è anche sede amministrativa del servizio stesso.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Le modalità operative per la gestione del servizio amministrativo generale saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5, stabilendo comunque sin da ora che il Servizio stesso dovrà essere ordinariamente espletato:

- a) nel Comune di Piedicavallo per n. 18 ore settimanali,*
- b) nel Comune di Ternengo per n. 18 ore settimanali.*

Il dipendente di cat. C del Comune di Piedicavallo, nel rispetto degli accordi contrattuali in materia, svolgerà le sue prestazioni lavorative negli enti convenzionati ripartendo l'orario settimanale secondo le modalità sopra indicate.

Ogni Comune, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, potrà concordare direttamente con il dipendente le mansioni da svolgere senza che l'altro Comune possa intervenire in tale materia.

Nel caso di assenza, dovuta per qualsiasi motivo, di altri dipendenti dei Comuni convenzionati, per la quale il dipendente addetto ai servizi della presente convenzione può prestarne la sostituzione, potrà essere modificato l'orario settimanale sopra indicato previo accordo adottato dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5, fermo il rispetto dei diritti del dipendente. Qualora le sostituzioni di cui al presente comma dovessero essere superiori per l'uno o per l'altro Comune al monte orario complessivo a ciascuno di essi spettante, il Comune capoconvenzione provvederà a darne comunicazione alla Conferenza dei Sindaci che stabilirà gli eventuali recuperi per il Comune che presenta inferiore prestazione o definirà le quote di riparto a conguaglio.

Qualora l'assenza del dipendente del singolo Comune non potrà essere prevedibile, il dipendente in convenzione assumerà servizio direttamente nel Comune ove si verifica l'assenza stessa, dandone immediato avviso al Segretario dell'Ente Capo convenzione il quale, a sua volta, provvederà secondo quanto sopra stabilito.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

I contraenti si consultano attraverso i propri legali rappresentanti in via informale con scambio di corrispondenza o attraverso la Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco di Piedicavallo o da suo delegato, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco del Comune convenzionato; partecipano i rappresentanti degli Enti nella persona del Sindaco o di suo delegato.

Le riunioni della Conferenza dei Sindaci si tengono, di norma, nella Sala Consiliare di uno dei Comuni associati.

La Conferenza dei Sindaci provvede alla definizione delle modalità operative, al coordinamento del Servizio, nonché a valutare le necessità anche strumentali del medesimo.

La Conferenza dei Sindaci si riunirà obbligatoriamente, nei mesi di giugno e settembre, esprimendo parere:

- per l'esame e la definizione del rendiconto della gestione dell'anno precedente;*
- per l'esame e la definizione dell'anno successivo;*
- per le direttive generali dell'attività relative al servizio convenzionato;*
- sulle proposte di modifica della convenzione.*

La Conferenza dei Sindaci o loro delegati, si riunirà facoltativamente ogni qualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta scritta al Comune Capoconvenzione.

I Sindaci o loro delegati, esprimono i propri pareri su ogni argomento trattato.

Il Segretario, titolare della Segreteria del Comune Capoconvenzione, curerà la stesura dei verbali delle adunanze.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati al principio di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

Pertanto la spesa complessiva annuale relativa alla gestione del servizio sarà ripartita in parti uguali.

Il trattamento economico e relativa indennità spettante al personale sono stabiliti dal competente organo del Comune Capoconvenzione sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 7 – FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Il Comune Capoconvenzione provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero, con cadenza trimestrale, della parte di spettanza a carico del Comune associato.

Il Comune Capoconvenzione provvederà ogni anno ad iscrivere nel proprio Bilancio apposito stanziamento che dovrà essere pari al preventivo di cui al successivo comma del presente articolo e apposito capitolo d'entrata della quota parte di spettanza a carico del Comune convenzionato, il cui stanziamento dovrà essere pari a quello della spesa.

Il Comune Capoconvenzione, attraverso il proprio Ufficio Ragioneria provvederà:

- a) a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, un preventivo analitico di tutte le spese per la gestione del Servizio relative all'anno successivo, con il riparto delle stesse a carico del Comune convenzionato ed a trasmetterlo, dopo che questo avrà ottenuto il parere favorevole dei Sindaci o loro delegati, al Comune interessato affinché provveda ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione dell'anno successivo, la quota di spesa di pertinenza;*

- b) a predisporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente, con relativo riparto definitivo della spesa sostenuta e ad inviarlo al Comune interessato;
- c) a segnalare, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Comune stesso eventuali carenze di stanziamento nei confronti delle somme preventivate ad al riparto degli ulteriori importi necessari, indicandone le motivazioni affinché il Comune associato possa provvedere ad adeguare gli stanziamenti della propria quota, nel proprio bilancio entro i termini di legge;
- d) al pagamento degli emolumenti al personale, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) al pagamento delle spese necessarie per l'aggiornamento professionale del personale.

Il Comune di Ternengo provvederà al versamento dei relativi acconti trimestralmente, nonché al saldo entro 30 giorni dalla data dell'invio del rendiconto.

Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal personale per lo spostamento fra le due sedi, qualora necessario, sarà ripartito in eguale misura fra gli Enti. Il rimborso sarà anticipato dal Comune capoconvenzione che provvederà a liquidarle come previsto all'art. 7, primo comma, della presente convenzione .

I compensi, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, per l'eventuale lavoro straordinario prestato dal personale sarà corrisposto o anticipato dal Comune capoconvenzione. Le somme rimarranno a carico del Comune presso il quale è stata effettuata la prestazione straordinaria. Il recupero delle somme dovute dal Comune convenzionato saranno recuperate dal Comune capoconvenzione con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 1. Resta inteso che l'importo complessivo non potrà

comunque eccedere i limiti globali di ore di lavoro straordinarie previsti dalle vigenti disposizioni di legge, Regolamento e Contratto.

Art. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE

1) I Comuni con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio convenzionato ed a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione svolta dal dipendente.

2) A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione gli Enti interessati comunicheranno gli importi degli oneri iscritti nei rispettivi bilanci con contestuale impegno ad erogare alla scadenze prestabilite le rispettive quote.

Art. 9 – RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 10 REGISTRAZIONE E BOLLO

La presente convenzione, sarà registrata, in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 131/1987

La presente è esente da bollo ai sensi dell'art.6 della tabella Allegato B al d.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

Piedicavallo, li

Il Sindaco del Comune di Piedicavallo

Il Sindaco del Comune di Ternengo